



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 160 – 31 MAGGIO 2021

Riunione del giorno 26 maggio 2021

73.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- Sig. Tommaso GUALTIEROTTI

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento 25/2020-21 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti dell'atleta:

- GUALTIEROTTI Tommaso: *“la violazione dell'Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 10, 10bis e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2, 18, 19 e 21 del R.A.T. e artt. 74 e 75 del Regolamento Giurisdizionale per non aver consegnato, a seguito di regolare e formale comunicazione scritta del suo sodalizio di appartenenza del 27/10/2020, il certificato medico richiesto e prescritto dalle normative federali. Si contesta la recidiva ex art. 109 Reg. Giur.”;*

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpato per l'udienza in videoconferenza del 26 Maggio 2021 dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, nessuno era presente per l'incolpato. il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita in udienza la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti dell'incolpato;



Il procedimento in esame trae origine dall'esposto del 31.10.2020 della Avis Volley Pistoia A.s.d. in persona del Presidente pro tempore Sig.ra Claudia Galligani nel quale veniva denunciata la condotta antiregolamentare tenuta dall'atleta Tommaso Gualtierotti il quale, benché regolarmente invitato a sottoporsi a visita medico sportiva per l'inizio dell'attività agonistica relativa all'anno 2020/2021, come da documentazione allegata all'esposto, non aveva provveduto alla trasmissione del certificato medico sportivo richiesto e prescritto dalle normative federali per il perfezionamento della procedura di tesseramento.

La Procura Federale, acquisiva i predetti documenti e riteneva sufficientemente provati gli elementi di colpevolezza a carico dell'odierno incolpato.

La Procura medesima, ritenendo esaurita la fase istruttoria, deferiva l'incolpato innanzi a questo Tribunale con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

Ciò premesso, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame, ritiene che la condotta contestata all'atleta sia meritevole di sanzione disciplinare alla stregua delle seguenti motivazioni.

Appare compiutamente provato, infatti, sulla base della documentazione in atti, che l'atleta Tommaso Gualtierotti, benché regolarmente invitato per l'inizio dell'attività agonistica relativamente all'anno 2020/2021 a sottoporsi a visita medico sportiva, non ha inviato il certificato medico sportivo richiesto dal sodalizio di appartenenza Avis Volley Pistoia A.s.d. impedendo, in tal modo, che potesse perfezionarsi il suo tesseramento.

L'incolpato, in merito, non ha formulato alcuna difesa finalizzata, in ipotesi, a giustificare il mancato adempimento degli obblighi e doveri a cui ogni tesserato si deve conformare in ragione del vincolo associativo che lo lega con la società di appartenenza.

Infatti, a seguito della richiesta effettuata dal sodalizio esponente, non si rinviene agli atti alcuna comunicazione da parte dell'atleta in relazione alla asserita volontà di non proseguire con l'attività pallavolistica.

Questo Tribunale, in merito, ha più volte affermato il principio in base al quale gli atleti ed i tesserati in genere sono comunque tenuti a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal tesseramento, dovendosi ribadire il preciso onere a carico degli stessi di rispondere, in ogni caso, alle convocazioni del sodalizio e di inoltrare allo stesso copia della certificazione medica di idoneità medico sportiva.

Lo *status* di tesserato e vincolato, infatti, impone l'assolvimento degli oneri ad esso connessi, tra i quali sicuramente rientra l'obbligo di rispondere alla convocazione per



l'attività agonistica nonché quello di sottoporsi a visita per l'ottenimento del certificato di idoneità. Onere che peraltro sussiste anche e soprattutto a tutela dell'atleta.

In forza delle suesposte ragioni, la condotta tenuta dall'incolpato appare meritevole di adeguata censura con la conseguente applicazione, riconosciuta dal Tribunale la recidiva contestata, della sanzione che viene determinata come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico dell'atleta Tommaso Gualtierotti la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 4 (quattro).

Roma, 26 Maggio 2021.

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 31 maggio 2021